

Ordinanza sul commercio ambulante

Modifica del 21 gennaio 2004

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 4 settembre 2002¹ sul commercio ambulante è modificata come segue:

Art. 2 lett. f

- f. *registro di controllo*: registro valutato e allestito da un organo indipendente di valutazione della conformità, svizzero o estero, contenente tutti i dati necessari sul funzionamento e la storia dell'impianto, come piani di costruzione, attestati del produttore, calcoli, documenti tecnici, procedure di controllo da parte di un organismo d'ispezione e autorizzazione valida;

Art. 31 cpv. 2–3 e 5

² L'attestato di sicurezza ai sensi dell'articolo 21 deve essere presentato per la prima volta entro i seguenti termini:

- a. per gli impianti di baracconisti: entro il 31 dicembre 2004;
- b. per gli impianti degli impresari circensi: entro il 31 dicembre 2005.

^{2bis} Fino al momento della prima presentazione dell'attestato di cui all'articolo 21, la prova della sicurezza è retta dalle disposizioni cantonali vigenti.

³ Per gli impianti che non dispongono di un registro di controllo o di un registro d'ispezione conforme alle condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 3, deve essere allestito da un organismo d'ispezione (art. 22) un registro d'ispezione, entro i termini seguenti:

- a. per gli impianti delle categorie 1 e 2 di cui all'allegato 2: entro il 31 dicembre 2005;
- b. per gli impianti della categoria 3 di cui all'allegato 2: entro il 31 dicembre 2007;
- c. per gli impianti della categoria 4 di cui all'allegato 2: entro il 31 dicembre 2010.

⁵ Gli impianti dei baracconisti e i tendoni da circo messi per la prima volta in circolazione in Svizzera devono disporre dal 1° gennaio 2005 di un registro di controllo.

¹ RS 943.11

II

Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.

21 gennaio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 2
(art. 21)**Periodicità del rinnovo dell'attestato di sicurezza**

Tipo di impianto	Termine per il rinnovo
Categoria 1	
Tendoni	5 anni
Categoria 2	
Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti	2 anni
Categoria 3	
Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali	3 anni
Categoria 4	
Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici.	4 anni

Allegato 3
(art. 24 cpv. 2)

Lista delle coperture richieste per l'assicurazione di responsabilità civile dei baracconi da fiera e dei circhi in funzione del potenziale pericolo degli impianti

Tipo di impianto	Copertura minima (mio. di fr.)
Categoria 1	
Tendoni il cui numero di posti	
– è superiore a 2000	20
– si situa fra 1001 e 2000	15
– si situa fra 101 e 1000	10
– si situa fra 1 e 100	5
Categoria 2	
Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti	15
Categoria 3	
Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali	5
Categoria 4	
Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici	2